CAMERA DEI DEPUTATI N. **3164**

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PARRELLI

Disposizioni sulla sede e sui servizi ausiliari del Consiglio dell'Ordine degli avvocati e procuratori di Roma

Presentata il 5 febbraio 1997

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La legge 27 marzo 1995, n. 99, recante « Norme sulla destinazione di locali di edifici giudiziari ai consigli dell'Ordine degli avvocati e procuratori » ha determinato il contributo annuo che ciascun Consiglio dell'Ordine degli avvocati e procuratori deve corrispondere allo Stato per i locali degli edifici adibiti ad uffici giudiziari occorrenti ad assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali, culturali e per ogni altro servizio dell'istituzione forense utile all'amministrazione della giustizia.

Visto il regio decreto 26 marzo 1911, n. 435, recante « Norme per la conservazione e l'amministrazione del Palazzo di Giustizia in Roma »;

visto l'articolo 4 della legge 25 marzo 1926, n. 453, recante « Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore »;

visto l'articolo 101 del regio decreto legislativo 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36;

visti gli articoli 1 e 2 della legge 27 marzo 1995, n. 99;

si propone la seguente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il Consiglio dell'Ordine degli avvocati e procuratori di Roma ha sede nel Palazzo di giustizia sito in Roma, con dotazione di locali per uffici in misura pari almeno ad un metro quadrato per ogni dieci iscritti negli albi ed elenchi forensi e nel registro dei praticanti procuratori in sua custodia, oltre ai proporzionali spazi per archivi e parcheggi.

2. Nell'assegnazione al Consiglio dell'Ordine degli avvocati e procuratori di Roma dei locali per uffici ai quali hanno accesso il pubblico e gli iscritti negli albi degli avvocati e procuratori, negli elenchi e nel registro dei praticanti procuratori, la commissione per la conservazione ed amministrazione del Palazzo di giustizia di Roma si attiene a criteri che tengano conto delle ragioni di sicurezza dell'edificio e dell'ordinato ed immediato accesso dagli ingressi principali dell'edificio stesso.

3. Le sale avvocati e gli annessi locali per i relativi servizi per l'utenza professionale degli uffici giudiziari siti in Roma sono assegnati al Consiglio dell'Ordine degli avvocati e procuratori di Roma secondo criteri che tengano conto delle ragioni di sicurezza e dell'immediato accesso dagli ingressi principali degli edifici stessi.

DDL13-3164
Lire 500